

### VERBALE DI RIUNIONE

**Accordo di secondo livello relativamente alla modifica della decorrenza dell'Accordo sindacale del 30 dicembre 2019.**

**Presa d'atto dei criteri attuativi sanciti dai competenti uffici comunali.**

**Luogo:** Sala Formazione 33esimo piano, Sede Centrale CDN

**Data:** Martedì 29 SETTEMBRE 2020

**Ora inizio:** 12:00

**Ora fine:** 18:30

Si sono riuniti:

**per la parte aziendale:** Dott. S. Palma (Amministratore Unico)  
 Dott. C. Turiello (Direttore Generale)  
 Dott. R. Tarallo (Responsabile Area Risorse Umane e Organizzazione)

**per la parte sindacale:** CGIL – FILCAMS: A. Cacace  
 CISL – FISASCAT: A. Fariello  
 UIL – UIL Trasporti: F. Gigli  
 FIADEL: C. Iorio  
 SLL: P. Visconti  
 UGL: D. Di Meo

*Segretario verbalizzante:* E. Del Guacchio

#### **Ordine del giorno:**

Ripresa del confronto sindacale in relazione ai contenuti della comunicazione del Dirigente del Servizio partecipazioni Comunali prot. 622363 del 24 settembre 2020.

#### **Informazioni preliminari fornite dalla società**

La Società in apertura di riunione illustra alla parte sindacale i contenuti della propria relazione prot. 42777 del 23 settembre 2020 e della conseguente risposta del Servizio Partecipazioni Comunali, prot. 622363 del 24 settembre 2020.

Quanto sopra animata dallo spirito di avviare a positiva conclusione lo stato di agitazione proclamato dalle OO.SS con la comunicazione dell'11 settembre 2020 ("Stato di agitazione", prot. 1441/2020, di cui al Ns. Prot. Arrivo n. 0041247/20 di pari data).

Dopo lunga ed ampia discussione,

**Le parti**

prendono reciprocamente atto che, in relazione ai criteri di attribuzioni degli emolumenti incentivali e premiali di cui all'art. 3 della bozza di Accordo del 30 dicembre 2019, le posizioni assunte dai competenti uffici amministrativi del Comune di Napoli, impongono l'adozione di correttivi all'articolato del testo, che l'azienda così rappresenta:

All'art. 3 punto 3.1. (PARTE OPERAI) dopo le parole "cartellino personale delle presenze" specificare quanto segue:

Ai fini del conseguimento del premio, sono individuati due periodi mensili di riferimento (denominati primo periodo e secondo periodo) come di seguito articolati:

- mese di 30 giorni: 1° periodo dall'1 al 15 – 2° periodo dal 16 al 30;
- mese di 31 giorni: 1° periodo dall'1 al 16 – 2° periodo dal 17 al 31;
- mese di 28 giorni: 1° periodo dall'1 al 14 – 2° periodo dal 15 al 28;
- mese di 29 giorni: 1° periodo dall'1 al 15 – 2° periodo dal 16 al 29.

L'incentivo sarà conseguito qualora il dipendente risulti aver prestato, in ciascuno dei due periodi mensili di riferimento, almeno 68 ore e 42 minuti ordinarie di prestazione lavorativa.

Essendo gli importi premiali parametrati comunque su un target/limite mensile complessivo di riferimento pari, per la Categoria, a 137 ore e 24 minuti,\* le eventuali ore (o frazioni) ordinarie di prestazione, che su uno dei due periodi dovessero risultare incrementali rispetto alle 68 ore e 42 minuti\*\*, potranno essere ribaltate sull'altro periodo, qualora sullo stesso dovessero essere rilevate ore di prestazione inferiori al target di 68 ore e 42 minuti.

In ogni caso, in ragione del complessivo target/limite mensile di cui al presente articolo, in ciascun mese non potranno essere remunerare, a titolo di incentivo, più di 137 ore e 24 minuti.

\*1649/12= 137,4 cioè 137 ore e 24 minuti

\*\*137,4/2= 68,7 cioè 68 ore e 42 minuti

All'art. 3 punto 3.2. (PARTE IMPIEGATI) dopo le parole "cartellino personale delle presenze" specificare quanto segue:

Ai fini del conseguimento del premio, sono individuati due periodi mensili di riferimento (denominati primo periodo e secondo periodo) come di seguito articolati:

- mese di 30 giorni: 1° periodo dall'1 al 15 – 2° periodo dal 16 al 30;
- mese di 31 giorni: 1° periodo dall'1 al 16 – 2° periodo dal 17 al 31;
- mese di 28 giorni: 1° periodo dall'1 al 14 – 2° periodo dal 15 al 28;
- mese di 29 giorni: 1° periodo dall'1 al 15 – 2° periodo dal 16 al 29.

L'incentivo sarà conseguito qualora il dipendente risulti aver prestato, in ciascuno dei due periodi di riferimento, almeno 66 ore ordinarie di prestazione lavorativa.

Essendo gli importi premiali parametrati comunque su un target/limite mensile complessivo di riferimento pari, per la categoria, a 132 ore\*, le eventuali ore (o frazioni) ordinarie di prestazione, che su uno dei due periodi dovessero risultare incrementali rispetto alle 66\*\*, potranno essere ribaltate sull'altro periodo, qualora sullo stesso dovessero essere rilevate ore di prestazione inferiori al target di 66 ore.

In ogni caso, in ragione del complessivo target/limite mensile di cui al presente articolo, in ciascun mese non potranno essere remunerare, a titolo di incentivo, più di 132 ore.

\*1585/12= 132 ore

\*\*132/12= 66 ore

Le OO.SS. prendono atto di tali modifiche.

Le parti hanno infine concordato circa la seguente modalità attuativa dell'Accordo sindacale del 30 dicembre 2019, che si sostanzia nell'adozione del seguente emendamento al testo:

- 1) all'art. 3 sostituire le parole "a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020, con validità fino al giorno 31 dicembre 2022" con le parole: "a decorrere dal giorno 1 ottobre 2020, con validità fino al giorno 30 settembre 2023".

Resta ferma la necessità di condurre gli approfondimenti di cui al punto 15 dell'Accordo (PIS), la cui attuazione sarà oggetto di una specifica sessione di lavoro, che dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2020, nell'intesa che tutte le decisioni assunte circa la ripartizione dello specifico fondo, avranno decorrenza dal giorno 1 ottobre 2020.

In relazione ai contenuti della comunicazione del Servizio Partecipazioni prot. 622363 del 24/09/2020, le parti prendono atto della seguente **clausola di salvaguardia**:

Nel periodo 1 ottobre 2020 – 31 dicembre 2020, l'erogazione, in acconto, degli emolumenti di cui all'art 3 dell'accordo sindacale del 30 dicembre 2020, sarà assoggettata agli elementi di salvaguardia di cui alla comunicazione aziendale 42777 del 22 settembre 2020 ed ai presupposti ed alle dinamiche ivi indicate. Il monitoraggio degli aspetti di salvaguardia saranno oggetto di un apposito incontro tra le parti, da tenersi nel corso del trimestre gennaio – marzo 2021.

**Dichiarazioni di parte sindacale**

Le Organizzazioni Sindacali nel prendere atto della comunicazione aziendale, propongono con forza il tema della necessità di riconoscere il maggior carico di lavoro assegnato ai dipendenti addetti alla misurazione della temperatura corporea sulle strutture; sia che la misurazione attenga ai colleghi che ai soggetti che accedono alle strutture dall'esterno.

Le OO.SS. chiedono lo sblocco, con decorrenza ottobre 2020, degli accordi sindacali in materia di avanzamenti professionali dal secondo al terzo livello, sottoscritti nel dicembre 2017.

**Ulteriori dichiarazioni di parte aziendale**

La Società, per quanto attiene alla problematica della misurazione della temperatura, prende atto della richiesta di parte sindacale, ritenendo che la stessa vada essenzialmente riportata alla prospettiva risolutiva dell'allocazione

di termo scanner su tutte le strutture, nell'ambito della complessiva applicazione delle misure di gestione dell'emergenza epidemiologica previste dalle norme, dalle circolari e dai regolamenti.

Ne deriva che la predetta attività potrebbe avere durata ed articolazione non definitiva.

Sul punto saranno quindi disposti approfondimenti, rispetto ai quali, qualora l'esito degli stessi dovesse evidenziare una prospettiva duratura di sviluppo dell'attività, la Società, senza chiusure e pregiudiziali di sorta, provvederà ad affrontare la richiesta in un apposito tavolo di confronto.

Ovviamente la procedura di cui sopra dovrà essere sviluppata in stretto raccordo con il Committente ed in relazione a tutti gli ambiti nei quali la misurazione della temperatura è richiesta.

In relazione agli accordi sindacali in materia di inquadramento del dicembre 2017, la Società convocherà le OO.SS. nel corso della prima decade di ottobre, all'esito delle ulteriori valutazioni di sostenibilità.

Nel corso di questo approfondimento saranno riverificate tutte le decorrenze, unitamente all'impatto sulla sua applicazione degli avanzamenti derivanti dall'attuazione dell'accordo del 30 dicembre 2019.

Le OO.SS. *preso atto di quanto sopra sancito e stabilito, revocano lo stato di agitazione* ", prot. 1441/2020, prot. Arrivo n. 0041247/20 dell'11 settembre 2020.

L.C.S.

per la parte aziendale

per la parte sindacale

SEGREARIO VERBALEZZANTE : *Emilio Del Cecco*